

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D. LGS.  
231/2001**

PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il  
25/01/2024

## INDICE

<b>GLOSSARIO</b> .....	3
<b>1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001</b> .....	5
1.1 AMBITO SOGGETTIVO DEL DECRETO .....	5
1.2 AMBITO OGGETTIVO DEL DECRETO (CENNI).....	5
1.3 SISTEMA SANZIONATORIO .....	16
1.4 CONDIZIONI ESIMENTI .....	17
1.5 CARATTERISTICHE RACCOMANDATE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI.....	17
<b>2. LA SOCIETA'</b> .....	20
<b>3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI INPS SERVIZI</b> .....	22
3.1 FINALITÀ DEL MODELLO .....	22
3.2 STRUTTURA DEL MODELLO .....	22
3.3 DESTINATARI DEL MODELLO .....	22
3.4 FAMIGLIE DI REATO RILEVANTI PER INPS SERVIZI.....	23
<b>4. LE COMPONENTI DEL MODELLO</b> .....	25
4.1 IL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO .....	25
4.2 ORGANISMO DI VIGILANZA.....	25
4.3 WHISTLEBLOWING .....	26
4.5 IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE .....	28
4.6 IL SISTEMA SANZIONATORIO PER LA VIOLAZIONE DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO .....	28
<b>5. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO</b> .....	31
5.1 PRINCIPI GENERALI .....	31
5.2 LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO .....	31
5.3 LA RESPONSABILITÀ NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....	32
<b>6. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231 E DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO</b> .....	33
<b>7. SISTEMA INFORMATIVO NEI CONFRONTI DELL'ENTE CONTROLLANTE</b> .....	34

## GLOSSARIO

- **Processo/attività “sensibile”**

Processo/attività aziendale in cui è ipotizzabile la commissione di uno o più reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

- **Apicale (soggetto)**

Attributo usato per qualificare:

- i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- i soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente.

- **Ente**

Da intendersi, nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, come entità (nel caso di specie la società INPS Servizi) alla quale riferire la responsabilità amministrativa per reati commessi nel suo interesse o vantaggio da persone fisiche ad essa appartenenti.

- **INPS**

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Socio Unico di INPS Servizi.

- **Modello organizzativo e di gestione ex D.Lgs. 231/2001**

Il Modello organizzativo e di gestione individua l'insieme delle misure organizzative, quale che sia il fine per cui siano state concepite, che sono utili a realizzare la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001. Nel presente testo, per indicare tale modello organizzativo, si userà anche la più breve dizione “modello” (minuscolo).

- **Organismo di Vigilanza**

Per conseguire tutti gli effetti esimenti previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'ente deve istituire un Organismo di Vigilanza, caratterizzato da autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull'adeguatezza e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, e di curarne l'aggiornamento.

- **Pubblica Amministrazione**

Nell'ordinamento giuridico italiano, il concetto di amministrazione pubblica non è facilmente perimetrabile.

Con qualche semplificazione, si può affermare che la Pubblica Amministrazione (P.A.) è un insieme di enti e soggetti pubblici (comuni, province, regioni, stato, ministeri, etc.) e, talvolta, privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, s.p.a. miste) che curano interessi della collettività.

Alle Pubbliche Amministrazioni dell'ordinamento italiano, si considerano equiparate quelle che svolgono analoghe funzioni nell'ambito di organismi di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organizzazioni pubbliche internazionali.

- **Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio**

L'art. 357 del codice penale stabilisce che: *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Lo status di pubblico ufficiale è stato tradizionalmente legato al ruolo (formale) ricoperto da una persona all'interno dell'amministrazione pubblica.

Tuttavia, la qualifica va riconosciuta anche al privato cittadino che possa esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, se la sua attività è disciplinata da norme di diritto pubblico.

La figura del pubblico ufficiale si distingue, non senza qualche confusione, da quella di incaricato di pubblico servizio.

L'art. 358 del codice penale stabilisce che: *“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Per incaricato di pubblico servizio si intende, quindi colui che, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale, svolga un servizio di pubblica utilità.

- **Rischio di reato**

Rischio di commissione di uno dei reati considerati dal D.Lgs. 231/2001.

## 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*<sup>1</sup> (di seguito anche “Decreto”) è entrato in vigore il 4 luglio 2001.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità penale degli enti (sovente denominata responsabilità amministrativa societaria), ancorché privi di personalità giuridica, con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e degli altri enti pubblici non economici.

Oggi, al pari delle persone fisiche, gli enti possono essere oggetto di un procedimento penale e possono essere destinatari di sanzioni pecuniarie e interdittive.

### 1.1 Ambito soggettivo del decreto

La responsabilità amministrativa degli enti può essere ravvisata a fronte di alcuni reati commessi (in Italia o all’estero) nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da parte di alcuni soggetti.

Questi ultimi si riconducono a tre categorie:

- persone incaricate di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, dell’ente (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale);
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell’ente;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

### 1.2 Ambito oggettivo del decreto (cenni)

I reati in grado di generare la responsabilità amministrativa degli enti (o “reati presupposto”), nel testo originario del decreto, erano originariamente circoscritti alla categoria dei reati contro la Pubblica Amministrazione, contenuti negli articoli 24 e 25 del Decreto.

Oggi, il novero dei reati presupposto include una lunga serie di ipotesi, gradualmente introdotte dalle successive leggi, di seguito indicate in ordine di entrata in vigore.

#### 1) Legge 23 novembre 2001, n. 409

La Legge n. 409/2001 ha introdotto l’art. 25-bis del Decreto, che considera i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

#### 2) Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61

---

<sup>1</sup> Con la legge 29 settembre 2000, n. 300 sono stati ratificati alcuni atti internazionali, che prevedono forme di responsabilità degli enti collettivi, elaborati in base al Trattato sull’unione Europea: a) la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, conclusa a Bruxelles il 26 luglio 1995; b) la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione, conclusa a Bruxelles il 26 maggio 1997; c) la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, firmata a Parigi il 17 dicembre 1997.

Il D.Lgs. n. 61/2002 ha introdotto l'art. 25-ter del Decreto, riferito ai reati societari, quali le falsità nelle comunicazioni sociali, le illegali ripartizione di utili e di riserve, le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali, le influenze illecite sull'assemblea dei soci, l'aggiotaggio, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

3) Legge 14 gennaio 2003, n. 7

La Legge n. 7/2003 ha introdotto l'art. 25-quater del Decreto, riferito ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

4) Legge 11 agosto 2003, n. 228

La legge n. 228/2003 ha introdotto l'art. 25-quinquies del Decreto, riferito ai delitti contro gli individui, quali la riduzione o il mantenimento in schiavitù, l'acquisto e alienazione di schiavi, la prostituzione e la pornografia minorile.

5) Legge 18 aprile 2005, n. 62

La Legge n. 62/2005 (c.d. "Legge Comunitaria 2004") ha introdotto l'art. 25-sexies del Decreto, includendo tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa societaria quelli consistenti in "abusi di mercato": abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

La stessa legge n. 62/2005 ha introdotto nel Decreto Legislativo n. 58/1998 (o "Testo Unico della Finanza", o "TUF") l'art. 187-quinquies, che prevede le sanzioni del Decreto Legislativo n. 231/2001 nei confronti dell'ente, allorché l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato" non assuma rilevanza penale, ma degradi ad illecito amministrativo.

6) Legge 28 dicembre 2005, n. 262

La Legge n. 262/2005 (c.d. Legge sul Risparmio) ha integrato il preesistente art. 25-ter del Decreto<sup>2</sup>, includendo nel suo novero l'ipotesi di omessa comunicazione del conflitto di interessi.

7) Legge 9 gennaio 2006, n. 7

La Legge n. 7/2006 ha introdotto l'art. 25-quater.1 del Decreto (successivo all'art. 25-quater e precedente all'art. 25-quinquies) riferito alla mutilazione degli organi genitali femminili (codificata dalla stessa legge del 2006 e introdotta nell'art. 583-bis del codice penale).

8) Legge 16 marzo 2006, n. 146

La Legge n. 146/2006 (nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale) ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati di criminalità organizzata<sup>3</sup>, qualora assumano tutti i connotati di "transnazionalità" e cioè:

- pena massima non inferiore a 4 anni;

<sup>2</sup> L'art 25-ter era stato introdotto nel 2002.

<sup>3</sup> Tra i reati in argomento figurano: l'associazione a delinquere; l'associazione a delinquere di tipo mafioso; l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; il traffico di migranti e alcune ipotesi di intralcio alla giustizia.

- coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato;
- internazionalità (intesa come commissione del reato in più di uno Stato, o in un solo Stato, ma con una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro);
- implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

9) Legge 3 agosto 2007, n. 123

La Legge n. 123/2007 ha introdotto l'art. 25-septies del Decreto, così includendo - tra i reati presupposto - anche i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi, commessi in violazione delle norme in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

10) Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Il D.Lgs. n. 231/2007 ("Testo Unico Antiriciclaggio") ha introdotto l'art. 25-octies del Decreto, associando la responsabilità amministrativa societaria anche ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di utilità di provenienza illecita.

11) Legge 18 marzo 2008, n. 48

La legge n. 48/2008 ha introdotto l'art. 24-bis del decreto, che considera i reati di natura informatica (aggressioni alla riservatezza o alla sicurezza di dati e comunicazioni, falsità nei documenti informatici e frode nei servizi di certificazione della firma digitale).

12) Legge 15 luglio 2009, n. 94

La legge n. 94/2009 ha introdotto l'art. 24-ter del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa societaria per i reati di criminalità organizzata.

Alcuni di questi ultimi (associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) erano già stati associati alla responsabilità amministrativa societaria nel 2006 (dalla Legge n. 146/2006) ma questa responsabilità era subordinata ai connotati di transnazionalità dei reati (descritti nel sub 8) oggi non più necessari.

Le ipotesi che si possono considerare di nuova introduzione sono quelle di scambio elettorale politico mafioso, di sequestro di persona (a scopo di rapina o estorsione) e di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto di armi.

13) Legge 23 luglio 2009 n. 99

La legge n. 99/2009 ha integrato il preesistente art. 25-bis del Decreto e ha introdotto articoli nuovi nel decreto.

L'art. 25-bis emendato comprende ipotesi relative alla contraffazione di segni distintivi e alla commercializzazione di prodotti con segni falsi.

L'art. 25-bis.1, introdotto *ex novo*, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per reati contro l'industria ed il commercio nazionale.

L'art. 25-novies, anch'esso introdotto ex novo, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per taluni comportamenti adottati in violazione dei diritti d'autore.

14) Legge 3 agosto 2009 n. 116

La Legge 116/2009 ha introdotto l'art. 25-decies del Decreto, che annovera – tra reati presupposto – l'induzione a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni mendaci, utilizzabili in un procedimento penale.

Lo stesso reato era già stato individuato come reato presupposto dalla legge n. 146/2006, ma solo nei casi in cui lo stesso reato avesse assunto i connotati di transnazionalità (che sono riepilogati al sub 8).

15) Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121

Il D.Lgs. n. 121/2011 ha inserito nel Decreto l'art. 25-undecies, con il quale il legislatore ha previsto la punibilità degli enti per alcuni illeciti ambientali.

Con la medesima norma, inoltre, sono state introdotte nell'ordinamento italiano due nuove figure di reato (art. 727-bis e art. 733-bis c.p.<sup>4</sup>), alle quali è stata associata la responsabilità amministrativa degli enti.

16) Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109

Il Decreto Legislativo n. 109/2012 ha introdotto l'art. 25-duodecies del Decreto, che sanziona gli enti per il reato di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", previsto dall'articolo 22, comma 12-bis D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione).

17) Legge 6 novembre 2012, n. 190

La Legge n. 190/2012, oltre ad aver modificato alcuni reati previsti dall'art. 25<sup>5</sup> del Decreto, ha integrato lo stesso art. 25 con il nuovo reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" e ha introdotto nell'art. 25-ter del Decreto il reato di "corruzione tra privati".

18) Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39

Il Decreto Legislativo n. 39/2014 ha inserito nell'elenco dei reati di cui all'art. 25-quinquies del Decreto (reati contro la personalità individuale) la fattispecie di "adescamento di minorenni" (art. 609-undecies c.p.).

19) Legge 15 dicembre 2014, n. 186

La Legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto nel codice penale il nuovo reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1). Il reato è stato contestualmente inserito fra gli

---

<sup>4</sup> Art. 727-bis c.p. "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" e art. 733-bis c.p. "distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto".

<sup>5</sup> Si tratta dei reati di concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) (prima rubricato corruzione per un atto d'ufficio), corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) e dei reati di concussione, corruzione e istigazione alla corruzione commessi dalle persone di cui all'art. 322-bis c.p. (membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).



illeciti di cui all'art. 25-octies del Decreto<sup>6</sup> quale presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

20) Legge 22 maggio 2015, n. 68

La Legge 22 maggio 2015, n. 68 ha esteso l'elenco dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del Decreto, introducendo i delitti di "inquinamento ambientale", "disastro ambientale", "delitti associativi aggravati" e "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività".

21) Legge 27 maggio 2015, n. 69

La Legge 27 maggio 2015, n. 69 ha apportato modifiche ai reati contro la P.A. (art. 25 del Decreto) e al reato di associazione mafiosa (art. 25-ter del Decreto), concernenti principalmente il trattamento sanzionatorio. La legge ha inoltre modificato i reati di false comunicazioni sociali di cui all'art. 24-ter del Decreto.

22) Legge 29 ottobre 2016, n. 199

La Legge 199/2016 ha introdotto l'art. 603-bis c.p. in materia di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" tra i reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (ex art. 25-quinquies).

23) Legge 11 dicembre 2016, n. 236

La Legge 236/2016, all'art.1, ha introdotto nel codice penale l'art. 601-bis "Traffico di organi prelevati da persona vivente". L'art. 2 della legge ha inoltre integrato tale reato al co. 6 dell'art. 416 c.p. "Associazione per delinquere", fattispecie quest'ultima prevista dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001. Decreto Legislativo 14 aprile 2017, n. 38

Il D.Lgs. 38/2017 ha recepito nell'ordinamento italiano la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Le principali novità introdotte riguardano la revisione dell'art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati" con riferimento sia alla corruzione "attiva" che alla corruzione "passiva" e inasprimento del relativo quadro sanzionatorio ex D.Lgs. 231/2001 e l'introduzione nel codice civile del nuovo art. 2635-bis "Istigazione alla corruzione tra privati" e sua integrazione tra le fattispecie rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (con potenziali sanzioni pecuniarie e interdittive).

24) Legge 19 novembre 2017, n. 161

La Legge 161/2017 (cd. "Codice Antimafia") ha integrato l'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 ("Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") con due nuove fattispecie (art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter e art. 12, co. 5 del D.Lgs. 286/1998) riconducibili al favoreggiamento all'immigrazione clandestina.

25) Legge 12 dicembre 2017, n. 167

La L. 167/2017, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea", tra le sue previsioni, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-terdecies "Razzismo e xenofobia".

---

<sup>6</sup> L'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 è ora rubricato "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio".

In particolare, tale articolo integra il catalogo degli illeciti presupposto della responsabilità amministrativa degli enti con i delitti di cui all'art. 3, co. 3-bis, della L. 654/1975, vale a dire la propaganda, l'istigazione e l'incitamento all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

26) Legge 30 novembre 2017, n. 179

La L. 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (cd. "*Whistleblowing*"), ha integrato 3 nuovi commi all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, prevedendo determinati requisiti nel sistema di gestione delle segnalazioni.

27) Decreto Legislativo 6 aprile 2018, n. 21

Il D.Lgs. 21/2018 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, co. 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103" ha introdotto le seguenti modifiche rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- l'art. 260 del D.Lgs. 152/2006, richiamato dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 ("Reati ambientali"), è stato abrogato e sostituito dal nuovo art. 452-quaterdecies c.p. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti";
- l'art. 3 della L. 654/1975, richiamato dall'art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001 ("Razzismo e xenofobia"), è stato abrogato e sostituito dal nuovo art. 604-bis c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa".

28) Decreto Legislativo 29 settembre 2018, n. 107

Il D.Lgs. 107/2018 ha adeguato l'ordinamento italiano alle previsioni del Regolamento UE 596/2014 in materia di abusi di mercato.

Con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, il suddetto disposto normativo ha apportato modifiche agli articoli del TUF richiamati dall'art. 25-sexies (Abusi di mercato) con riferimento sia alle Sanzioni penali (Capo II TUF) vale a dire, l'art. 184 "Abuso di informazioni privilegiate" e art. 185 "Manipolazione del mercato" che alle Sanzioni Amministrative (Capo III TUF), vale a dire art. 187-bis "Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate" e art. 187-ter "Manipolazione del mercato".

29) Legge 31 gennaio 2019, n. 3

Il 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la L. 3/2019 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (cd. "Legge Anticorruzione" o "Spazzacorrotti").

La Legge ha introdotto il reato di "Traffico di influenze illecite" (art. 346-bis c.p.) quale presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (art. 25 del

Decreto) e l'aggravio della durata delle sanzioni interdittive previste per i reati contro la Pubblica Amministrazione nonché una riduzione delle stesse per condotte collaborative.

Tra le novità introdotte dalla L. 3/2019 si citano, inoltre, la perseguibilità d'ufficio per i reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) nonché la modifica della rubrica dell'art. 322-bis c.p., che vede ampliato l'elenco dei soggetti cui si applicano le disposizioni in materia corruttiva del codice penale.

30) Legge 16 maggio 2019, n. 39

La L. 39/2019 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014", ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-quaterdecies "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati". In particolare, tale articolo integra il catalogo degli illeciti presupposto della responsabilità amministrativa degli enti con gli artt. 1 ("Frode in competizioni sportive") e 4 ("Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa") della L. 401/1989.

31) Legge 27 maggio 2019, n. 43

Il 27 maggio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 43/2019 "Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso", la quale ha previsto una revisione della fattispecie di "Scambio elettorale politico-mafioso" (art. 416-ter c.p.), reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto.

In particolare, la nuova formulazione dell'art. 416-ter c.p. stabilisce: i) l'inasprimento delle sanzioni, che passano da un minimo di sei e un massimo di dodici anni ad un minimo di dieci e un massimo di quindici anni; ii) l'estensione della punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso a intermediari; iii) l'ampliamento dell'oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti; in particolare, rileverà non più soltanto il denaro e ogni altra utilità, ma anche "la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa".

32) Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105

Il 21 settembre è stato pubblicato il Decreto Legge "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" considerata la straordinaria necessità ed urgenza, nell'attuale quadro normativo ed a fronte della realizzazione in corso di importanti e strategiche infrastrutture tecnologiche, anche in relazione a recenti attacchi alle reti di Paesi europei, di disporre, per le finalità di sicurezza nazionale, di un sistema di organi, procedure e misure, che consenta una efficace valutazione sotto il profilo tecnico della sicurezza degli apparati e dei prodotti, in linea con le più elevate ed aggiornate misure di sicurezza adottate a livello internazionale.

In particolare, l'art 1 comma 11 del Decreto suddetto punisce la violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

33) Legge 19 dicembre 2019, n. 157

La L. 157/2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-quinquiesdecies “Reati tributari”, che prevede la responsabilità amministrativa degli enti per i seguenti delitti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3, D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10, D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11, D.Lgs. 74/2000).

34) D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (la c.d. Direttiva PIF)

Il D.Lgs. 75/2020 introduce diverse modifiche in tema di responsabilità amministrativa degli enti, ampliando il catalogo dei reati-presupposto. In particolare:

- all'art. 24 vengono aggiunta la fattispecie di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e il delitto di cui all'art. 2 della Legge 898/1986 che punisce “chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”;
- all'art. 25 vengono aggiunte le fattispecie di peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), rilevanti laddove dalle condotte derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione europea;
- all'art. 25-quinquiesdecies vengono aggiunte le fattispecie di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000);
- viene aggiunto l'art. 25-sexiesdecies rubricato contrabbando, che contempla i reati di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico in materia doganale), con sanzioni fino a 200 quote nell'ipotesi base; nel caso in cui l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a 100.000 Euro la sanzione può arrivare a 400 quote.

35) D.Lgs. 184/2021

Il D.Lgs. 184/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio” ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-octies 1 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai

contanti”, che prevede la responsabilità amministrativa degli enti per i seguenti delitti:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
- Altre fattispecie.

#### 36) D.Lgs. 195/2021

Il D.Lgs. 195/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale”, ha esteso la punibilità, alle condotte illecite conseguenti a delitti colposi e contravvenzioni, delle seguenti fattispecie di reato:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

#### 37) L. 215/2021

La L. 215/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” ha introdotto talune modifiche al Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08).

#### 38) L. 238/2021

La L. 238/2021 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020” ha modificato alcune fattispecie di reato relative ai delitti informatici (Art. 24-bis D.Lgs. 231/01), ai delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/01) e reati di abuso di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/01).

#### 39) D.L. 4/2022 e L. di conversione 25/2022

Il D.L. 4/2022 e la L. di conversione 25/2022 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” hanno apportato talune modifiche al Codice penale e al D.Lgs. 231/2001 ai fini del contrasto alle frodi in erogazioni pubbliche.

#### 40) L. 22/2022

La L. 22/2022 “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001:

- il nuovo art. 25 septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale”, che prevede la responsabilità amministrativa degli enti per i seguenti delitti:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
  - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
  - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
  - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
  - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
  - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
  - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
  - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
  - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).
- il nuovo art. 25 *duodevicies* "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici", che prevede la responsabilità amministrativa degli enti per i seguenti delitti:
    - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
    - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

#### 41) D.Lgs. 156/2022

Il D.Lgs. 156/2022 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" ha apportato talune modifiche al Codice penale e al D.Lgs. 231/2001 per la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione.

#### 42) D.Lgs. 19/2023

Il D.Lgs. 19/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere" introduce una modifica in tema di responsabilità amministrativa degli enti, ampliando il catalogo dei reati-presupposto.

In particolare, all'art. 25 *ter* viene aggiunta la fattispecie "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare", di cui all'art. 54 D.Lgs. n. 19/2023, che punisce "Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio di tale certificato, formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti può essere punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Nei casi più gravi (che comportino la condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione) sarà anche applicabile la pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art. 32-bis c.p.".

#### 43) D.Lgs. 24/2023

Il D.Lgs. 24/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei

canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Pertanto, ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del *whistleblower*, il quale è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto stesso.

44) L. 137/2023

È stato ampliato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ex D.lgs. 231/2001 con l'introduzione dei seguenti reati: turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Per una trattazione esaustiva del catalogo dei reati presupposto si rimanda all'Allegato 1 "I reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. N. 231/01".

### 1.3 Sistema sanzionatorio

Il Decreto prevede sanzioni per gli enti nel cui interesse siano stati commessi i reati indicati.

Le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di 25.822 euro a un massimo di 1.549.370 euro<sup>7</sup> e vengono fissate dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le sanzioni interdittive sono applicate in ipotesi tassativamente indicate, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- nella interdizione dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nella revoca di quelli già concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Il Decreto prevede, inoltre, uno specifico reato riferito all'eventuale inosservanza delle sanzioni interdittive disposte nei confronti dell'Ente, ossia di trasgressione agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o misure (art. 23). Ove tale reato sia commesso da un esponente aziendale nell'interesse o a vantaggio dell'ente, il Decreto prevede una concorrente responsabilità amministrativa dell'ente medesimo.

Le sanzioni interdittive possono anche essere applicate in via cautelare nell'ipotesi in cui sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di reiterazione degli illeciti.

Il giudice può disporre, in luogo dell'applicazione di sanzioni interdittive, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario, per un periodo pari

---

<sup>7</sup> Per i reati di abuso di mercato di cui all'art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001 la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte il profitto o il prodotto conseguito dall'ente a seguito della commissione del reato, se il profitto o il prodotto siano di rilevante entità.



alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avvenire anche per equivalente, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

## **1.4 Condizioni esimenti**

Il decreto prevede un'esimente per gli enti nel cui interesse siano stati commessi i reati considerati, che è diverso a seconda che l'autore della condotta sia uno dei c.d. soggetti in posizione apicale (con funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, o che esercitino - anche solo di fatto - la gestione ed il controllo dell'ente) o sia uno dei soggetti sottoposti ad altrui direzione o vigilanza.

Nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, la responsabilità dell'Ente è esclusa se questo è in grado di dimostrare quanto segue:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatisi;
- di aver affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
- che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo prima indicato.

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti ad altrui direzione o vigilanza, l'esimente si perfeziona in modo più semplice.

L'ente, infatti, deve dimostrare unicamente che il reato non sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatisi.

## **1.5 Caratteristiche raccomandate dei modelli organizzativi**

Il decreto legislativo prevede che gli enti, per costruire modelli organizzativi idonei a produrre gli effetti esimenti descritti, possano conformarsi a codici di comportamento "redatti dalle associazioni rappresentative degli enti" e "comunicati al Ministero della Giustizia", senza osservazioni da parte di quest'ultimo.

Nel caso di INPS Servizi, l'associazione rappresentativa è Confindustria, che ha emanato linee guida per la costruzione dei modelli (da ultimo aggiornate a giugno 2021), comunicate al competente Ministero.

Per la costruzione dei modelli, le linee guida segnano un percorso che può essere riassunto nelle fasi di seguito descritte:

1. Mappatura delle aree aziendali a rischio.

Si tratta del censimento delle attività svolte e dell'individuazione di quelle nel cui ambito è ritenuta verosimile la commissione dei reati.

2. Valutazione dei controlli esistenti, sotto il profilo dell'attitudine a prevenire i reati indicati dal decreto, e loro eventuale adeguamento.

In merito, Confindustria indica gli elementi essenziali affinché i controlli interni possano essere considerati adeguati a prevenire i reati.

Si tratta di:

- a. un *codice etico*, approvato dal Consiglio di Amministrazione della società;
- b. un *sistema organizzativo*, che definisca chiaramente la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
- c. un *sistema autorizzativo*, che attribuisca poteri autorizzativi interni e poteri di firma verso l'esterno, in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
- d. un sistema di norme (*procedure operative*) ad orientamento delle principali attività aziendali e, in particolare, di quelle a rischio di reato;
- e. un sistema di *controllo di gestione*, che assicuri la verifica dell'impiego efficace ed efficiente delle risorse impiegate;
- f. un *sistema di comunicazione e formazione del personale*, ai fini di una capillare ed efficace diffusione delle disposizioni societarie e del loro funzionamento.

Con particolare riferimento ai reati colposi considerati dal decreto, circoscritti alla materia della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente, le linee guida prescrivono elementi ulteriori, quali:

- g. il *coinvolgimento*, inteso come consultazione preventiva del personale per l'individuazione dei rischi specifici e delle misure idonee a contenerli;
- h. la *gestione operativa* dei rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente, che sia integrata e congruente rispetto alla gestione complessiva dei processi aziendali (ad esempio, la gestione dei rischi per la salute dei lavoratori deve integrarsi con l'organizzazione delle postazioni di lavoro);
- i. il *sistema di monitoraggio*, teso ad assicurare il mantenimento dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate.

3. L'istituzione di un *organismo di vigilanza* (di seguito anche "OdV")

L'OdV è un organismo, la cui composizione auspicabile varia in base all'organizzazione di riferimento, cui sia affidato il compito di vigilare sull'adeguatezza (efficacia e aggiornamento) e sull'osservanza del modello adottato.

4. La previsione di obblighi informativi verso l'OdV.  
Il sistema dei controlli interni deve definire obblighi informativi verso l'OdV, in capo ai titolari dei processi e, per taluni aspetti, in capo a tutto il personale.
5. L'adozione di un codice etico, dotato di contenuti minimi, individuati dalle stesse Linee Guida di Confindustria.
6. L'adozione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice etico e delle procedure previste dal Modello.

## 2. LA SOCIETA'

INPS Servizi S.p.a. è una società per azioni *in house providing* interamente partecipata da INPS, sorta in data 11 giugno 2021 a seguito della modifica di denominazione, oggetto sociale e Statuto di Italia Previdenza SISPI S.p.a. Tali modifiche sono state disposte sulla base delle previsioni contenute nell'art. 5 bis del decreto legge 101/2019, convertito con modificazioni dalla legge 128/2019, con il quale è stato previsto l'affidamento ad INPS Servizi S.p.a. delle attività di Contact center multicanale (CCM) verso l'utenza dell'Istituto previdenziale e la prosecuzione delle attività che già costituivano l'oggetto sociale di Italia Previdenza SISPI S.p.a., che era stata costituita nel 2001, con il compito di fornire prodotti\servizi amministrativo-contabili, anche di carattere fiscale, in particolare per la riscossione dei contributi e di erogazione delle prestazioni dei Fondi di previdenza complementare e integrativa e servizi di ricerca e consulenza per il mercato dell'area della previdenza e assistenza in genere.

Fino alla data di trasformazione in INPS Servizi S.p.a. la Società si è occupata delle seguenti attività e servizi, che continuano ad essere svolte unitamente al servizio di Contact center multicanale:

- attività finalizzate alla liquidazione, in favore dei dipendenti di Poste Spa, delle buonuscite maturate fino al 28 febbraio 1998, data di trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni, che sono materialmente erogate dalla Gestione Commissariale Fondo Buonuscita per i lavoratori di Poste Italiane S.p.a.;
- fornitura dei dati contenuti nei flussi F24 ed Uniemens, insieme con altri servizi amministrativi, necessari agli enti bilaterali per l'acquisizione dei contributi e per le altre finalità istituzionali previste dalla contrattazione collettiva in favore di lavoratori dipendenti dalle aziende che applicano i CCNL di categoria.

In relazione al servizio di Contact center multicanale, INPS Servizi svolge attività di erogazione di servizi di call/contact center, nella forma tradizionale o in quella di multimedia business center multicanale basato su internet, mobile e tutte le piattaforme e i canali innovativi disponibili sul mercato, *front e back end, back office* ed assistenza, in favore dell'utenza dell'INPS e , entro il limite del 20% del fatturato, di altre pubbliche amministrazioni. In particolare, INPS Servizi si occupa di:

- sviluppo e integrazione tra i vari canali di contatto, realizzazione e gestione dei servizi di *customer service, customer care, help desk, call back* e strumenti di supporto alle decisioni (BI e *analytics*);
- erogazione di servizi e soluzioni integrate nei seguenti ambiti: (i) informatica, telematica, sistemi informativi; (ii) attività di trattamento, elaborazione e trasmissione di dati; (iii) consulenza organizzativa e direzionale per l'applicazione dell'informatica e della telematica nei processi interni all'Ente previdenziale; (iv) gestione elettronica, ottica e digitale dei documenti, gestione della corrispondenza della movimentazione e del ciclo di vita dei documenti cartacei, informativi ed ottici nonché elaborazione, produzione e spedizione di documentazione amministrativa e tecnica;
- erogazione di servizi informativi e dispositivi in favore dell'utenza dell'INPS;

- realizzazione e sperimentazione di sistemi complessi, integrazione di sistemi, prodotti *software*, tecnologie, strumenti ed ogni altra componente di informatica;
- progettazione, messa in opera e gestione operativa di strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche, apparati e collegamenti di rete e quant'altro necessario per la realizzazione ed il funzionamento di impianti informatici;
- manutenzione di sistemi informativi, apparati e collegamenti di rete, ivi inclusa l'effettuazione di controlli e diagnostiche di efficienza, la rimessa in servizio dei sistemi sia per quanto attiene alle procedure che alle apparecchiature, la realizzazione di prodotti e servizi informatici.

### 3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI INPS SERVIZI

Sensibile alle esigenze di *compliance* aziendale INPS Servizi ha deciso di adeguare la sua organizzazione alle sopraggiunte esigenze di prevenzione dei reati.

A tal fine, è stato riesaminato integralmente il sistema organizzativo e di gestione esistente, per valutarne la rispondenza alle predette esigenze preventive.

Successivamente la Società ha provveduto a redigere il presente documento, che descrive ufficialmente il modello organizzativo e di gestione vigente.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato un Organismo ("Organismo di Vigilanza", o, anche, "OdV") cui affidare compiti di vigilanza sull'adeguatezza del Modello, che si sostanzia nella verifica, nel corso dell'attività, della capacità del Modello stesso di svolgere le proprie funzioni di prevenzione dei reati, nonché di osservanza del sistema organizzativo esistente.

#### 3.1 Finalità del Modello

Le finalità del Modello di INPS Servizi sono:

- a) descrivere le misure di prevenzione dei reati adottate per prevenire la commissione dei reati;
- b) ribadire che INPS Servizi rifiuta il perseguimento degli interessi aziendali con modalità illecite e sanziona chi agisce in tal senso;
- c) sensibilizzare il personale operante nelle attività a rischio di reato e diffondere principi comportamentali idonei a scongiurarli;
- d) definire flussi informativi verso l'OdV, in grado di realizzare il monitoraggio delle attività a rischio di reato;
- e) prescrivere - con il livello di cogenza proprio di una delibera del Consiglio di Amministrazione - gli adeguamenti da apportare al Modello esistente.

#### 3.2 Struttura del Modello

Il Modello è composto da una Parte Generale, e i suoi allegati, e da una Parte Speciale.

La Parte Generale descrive i controlli "ad ampio spettro", cioè quei controlli generali che, in misura diversa, spiegano effetti preventivi rispetto a tutti i reati elencati dal decreto, quale che sia il processo nel quale potrebbero essere commessi.

I controlli generali tendono ad un clima di *compliance* generale, inducendo a comportamenti etici e trasparenti.

La Parte Speciale del documento è più analitica. Questa descrive i rischi di reato che insidiano i diversi processi e descrive anche le più specifiche espressioni dei controlli generali ritenute in grado di realizzare una prevenzione "mirata".

#### 3.3 Destinatari del Modello

Le disposizioni richiamate dal Modello sono destinate ai componenti degli organi societari, al personale dirigente e dipendente di INPS Servizi, a tutti i collaboratori e a coloro che agiscono in nome e per conto della Società.

### 3.4 Famiglie di reato rilevanti per INPS Servizi

In considerazione della struttura e in esito alle attività svolte, sono emerse come rilevanti le seguenti famiglie di reato:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023];
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019];
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015];
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020];
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009];
- Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023];
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016];
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018];
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021];
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificata dalla L. n. 137/2023];
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023];
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009];
- Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023];
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023];

- Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020].

Per una trattazione esaustiva delle famiglie di reato rilevanti per INPS Servizi si rimanda al documento di “Mappatura delle attività a rischio reato”.



## 4. LE COMPONENTI DEL MODELLO

In questa parte del documento sono illustrate le componenti generali del modello organizzativo adottato da INPS Servizi, che rispondono alle indicazioni di Confindustria contenute nelle “*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001*”.

Alcune di queste componenti generali del modello sono richiamate nella Parte Speciale del documento per quelle espressioni particolari che realizzano una prevenzione specifica, cioè in corrispondenza di un rischio di reato in un determinato processo.

Ad esempio, del generale sistema organizzativo e normativo di seguito descritto, nella Parte Speciale è spesso richiamata la singola disposizione che realizza la prevenzione di un determinato reato in un processo.

Le altre componenti generali annoverate, pur in assenza di analitici richiami nella Parte Speciale, spiegano effetti virtuosi per la *compliance* aziendale, concorrendo a definire uno scenario complessivo di organizzazione e controllo.

### 4.1 Il Codice Etico e di comportamento

Il Codice è dotato dei contenuti indicati da Confindustria e vi rientrano sia principi dall'elevato livello di astrazione (come l'integrità e la responsabilità negli affari) sia precetti comportamentali che evocano situazioni più concrete.

In entrambi i casi, il Codice segna la chiara posizione di intolleranza aziendale verso comportamenti illeciti, ancorché vantaggiosi, e assiste la scelta (del dipendente e dello *stakeholder*) di non eseguire eventuali ordini in tal senso.

### 4.2 Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, fattore indispensabile per un modello organizzativo efficace è la individuazione di un organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, conferendogli autonomi poteri di iniziativa e controllo.

INPS Servizi ha nominato un Organismo di Vigilanza composto da tre membri esterni alla Società, in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza ed imparzialità nonché di professionalità e onorabilità.

I membri dell'OdV non sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria. Per l'assolvimento dei compiti allo stesso affidati, i membri dell'OdV godono di piena autonomia operativa ed indipendenza di giudizio e di interessi e non sono sottoposti ad alcuna forma di interferenza e/o condizionamento.

Le funzioni dell'organismo di vigilanza sono svolte con il supporto operativo della Funzione Audit – Controllo interno per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei processi sensibili;
- monitoraggio e vigilanza sull'effettiva applicazione del Modello 231;

- verifica dell'efficacia e dell'efficienza del modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei reati previsti dal Decreto legislativo n. 231\2001;
- periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da INPS Servizi;
- verifica del rispetto delle norme contenute nel Codice etico e di comportamento;
- formulazione di proposte all'organo amministrativo circa gli opportuni aggiornamenti del Modello e le modifiche da realizzare.

Ai fini di cui sopra, vengono trasmesse, periodicamente e/o ad evento, all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi al fine di informarli sull'andamento della Società e segnalare eventuali anomalie.

Le attività di verifica e indagine dell'Organismo di vigilanza non possono essere sindacate da altri organi o organismi, né da soggetti interni o esterni all'azienda. L'Organismo ha libero accesso alle strutture della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo, proprio al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

Per tali funzioni, l'Organismo di Vigilanza è supportato da risorse finanziarie assegnategli dall'Organo amministrativo e da uno staff messo a disposizione della Società.

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità, in particolare viene istituita una linea di *reporting* annuale nei confronti del Consiglio di Amministrazione. Il *reporting* ha ad oggetto l'attività svolta dall'OdV e le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello. Sulla base di tali criticità riscontrate, l'OdV propone al Consiglio di Amministrazione le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l'efficacia del Modello.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di vigilanza adotta un Regolamento per la disciplina del funzionamento e si può avvalere di soggetti terzi di comprovata professionalità, nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello 231.

### **4.3 Whistleblowing**

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017), avente lo scopo di incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati.

L'articolo 2 della Legge n. 179/17 è intervenuto sul Decreto 231 inserendo all'articolo 6 "Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente" una nuova previsione che inquadra, nell'ambito del Modello 231, le misure legate alla gestione dell'istituto c.d. *Whistleblowing*.

Inoltre, il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 63 del 15 marzo 2023), introducendo una disciplina strutturata per garantire la protezione degli informatori/segnalanti o "*whistleblowers*", ossia delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il Decreto individua, inoltre, come meritevoli di tutela, non solo i soggetti che segnalano condotte che potrebbero integrare la commissione di uno o più reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001 o costituire una violazione del Modello 231 ma altresì coloro che segnalano violazioni della normativa nazionale o europea relativa ai settori specificatamente indicati all'art. 2 del D.Lgs. 24/2023.

In particolare, l'art. 3 del D.Lgs. 24/2023 prevede che le misure di protezione si estendano anche:

- ai lavoratori autonomi, nonché ai titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato;
- ai lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- ai liberi professionisti e ai consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
- ai volontari e ai tirocinanti, retribuiti e non, che prestano la propria attività presso il settore pubblico o privato;
- agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o privato;
- ai facilitatori, ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

- agli enti di proprietà del *whistleblower* o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La Società ha adottato un'apposita Procedura aziendale sulle modalità di gestione delle segnalazioni, al fine di migliorare l'efficacia dello strumento e permettere una gestione più efficace delle segnalazioni pervenute, alla quale si rinvia per quanto non previsto nel presente paragrafo.

La suddetta procedura fornisce indicazioni operative circa l'oggetto, il contenuto, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni ed esplicita le forme di tutela e di garanzia che l'ordinamento riconosce al *whistleblower*.

#### **4.5 Il sistema di comunicazione e formazione del personale**

I principi contenuti nel D. Lgs. 231/2001, nel presente Modello 231 e nel Codice etico e di comportamento, nonché in tutte le norme riguardanti la responsabilità amministrativa degli enti, sono divulgate al personale mediante corsi di formazione ai quali è obbligatoria la partecipazione.

Inoltre, ai fini del buon funzionamento del modello di organizzazione e gestione la Società garantisce una costante comunicazione al personale, relativamente al Codice etico e di comportamento e di ogni altro dato ritenuto necessario per lo svolgimento dell'attività.

Il Modello 231 è comunicato a ciascun componente degli organi sociali, ai dirigenti, ai responsabili dei servizi ed a tutto il personale.

L'impegno all'osservanza delle legge e dei principi di riferimento del Modello 231 da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con INPS Servizi è previsto da apposite clausole contrattuali che prevedono l'obbligo del rispetto del Modello e la risoluzione e la manleva in caso di sua violazione.

#### **4.6 Il sistema sanzionatorio per la violazione del Modello e del Codice etico e di comportamento**

Requisito essenziale ai fini del riconoscimento dell'efficacia esimente del Modello, è l'introduzione, come previsto dall'art. 6, secondo comma, lett. e), D.Lgs. 231/01, di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi previste.

Il presente sistema, tenuto conto della diversa natura e tipologia di rapporti intrattenuti con la Società, prevede sanzioni per ognuno dei destinatari del Modello e del Codice etico e di comportamento e la sua applicazione, nel caso in cui il comportamento da sanzionare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/01, è indipendente dall'instaurazione e/o dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria per i medesimi fatti.

Salvo quanto meglio indicato nel Codice etico e di comportamento, rilevano ai fini dell'attivazione del procedimento sanzionatorio:

- a) i comportamenti inadempienti rispetto ai principi di controllo generali e, nell'ambito delle attività sensibili, rispetto ai principi di controllo specifici, nonché ogni violazione del Codice etico e di comportamento;

- b) l'omissione colposa di una o più norme del Modello e del Codice etico e di comportamento;
- c) i comportamenti diretti in modo non equivoco, costituenti tentativo, nell'ambito delle attività sensibili, di compimento di un uno o più reati presupposto previsti nel D. Lgs. 231/01;
- d) i comportamenti integranti uno o più reati presupposto previsti nel D. Lgs. 231/01, ovvero comportamenti dolosi di cui al precedente punto a);
- e) l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2 bis dell'art. 6 D. Lgs 231/01, dell'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio, del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile.
- f) la violazione delle misure di tutela del segnalante;
- g) la presentazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.

- **Criteri per l'applicazione delle sanzioni**

Ferma restando ogni previsione normativa in tema di esclusione della responsabilità e garanzie connesse al diritto di difesa, nonché di salvaguardia del principio di proporzionalità tra violazione e sanzione, si indicano di seguito i criteri per la valutazione delle condotte integranti infrazioni disciplinari rilevanti:

- a) l'intenzionalità del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- b) il comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza di precedenti disciplinari, nei limiti consentiti dalla legge e dai contratti vigenti;
- c) le mansioni del lavoratore;
- d) la posizione funzionale ed il livello di responsabilità e autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza o l'illecito;
- e) altre particolari circostanze (aggravanti o attenuanti) che accompagnano l'illecito disciplinare;
- f) il concorso nell'infrazione di più soggetti in accordo tra loro.

- **Procedimento disciplinare**

Qualora l'Organismo di vigilanza venga a conoscenza di condotte o comportamenti in violazione delle norme previste nel Modello o nel Codice etico e di comportamento, sia personalmente nell'esercizio della sua attività di controllo e accertamento che per effetto di segnalazione, deve compiere ogni attività ritenuta necessaria al fine di verificare l'effettivo compimento di una condotta sanzionabile e comunicarla tempestivamente all'organo amministrativo per l'adozione di eventuali sanzioni di carattere disciplinare nei confronti dei dipendenti, ovvero di carattere contrattuale nei confronti degli altri destinatari del Modello, secondo le procedure individuate dalla normativa vigente. L'Organismo di Vigilanza procede a comunicare l'avvenuto accertamento delle citate violazioni anche al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

- **Sanzioni per il personale dipendente della Società**

Costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare il mancato rispetto e/o la violazione dei principi del presente Modello e del Codice etico e di comportamento, delle procedure aziendali, dei regolamenti o istruzioni aziendali, del Piano di Prevenzione della corruzione da parte del personale dipendente in qualunque posizione ordinamentale, fermi restando i limiti connessi all'esercizio del potere sanzionatorio previsti dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/70) e dal CCNL adottato dalla Società, quanto a forma e sanzioni applicabili.

La Società, ritenendo che quanto previsto dalla sopracitata normativa e contrattazione collettiva in materia di esercizio del potere disciplinare e sanzioni applicabili sia confacente alle attuali esigenze di deterrenza ed efficacia agli effetti del D. Lgs. 231/01, ne fa propri i contenuti e, limitatamente alle previsioni sul procedimento disciplinare e sulle sanzioni irrogabili, ne adotta, ai fini del presente Modello, l'integrale disciplina. Pertanto, al personale saranno applicate le sanzioni previste dal CCNL di riferimento.

- **Misure nei confronti degli Organi societari e di controllo**

In caso di violazione delle disposizioni del presente Modello e del Codice etico e di comportamento da parte di uno o più membri degli Organi societari e di controllo, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare l'Organo amministrativo o l'ente controllante ed il Responsabile della Prevenzione della corruzione per l'adozione degli opportuni provvedimenti, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Modello, fermo restando il diritto della Società all'eventuale risarcimento del danno.

- **Misure nei confronti dei terzi**

La Società, in considerazione dell'esigenze di cui al D. Lgs. 231/01, ritiene che costituisca condizione indispensabile ai fini della validità di ogni contratto concluso, l'assunzione dell'obbligo, da parte del contraente, di rispettare il Codice etico e di comportamento contenuto nel presente Modello.

All'uopo, ed ove possibile, i contratti con consulenti, collaboratori, fornitori e coloro che a qualunque titolo ed in ragione di qualsivoglia rapporto intrattengono rapporti con la Società, prevedono clausole risolutive e/o diritto di recesso in favore della Società, senza penalità alcuna in capo alla medesima, in caso di reati, e/o condotte illecite, ovvero in caso di violazione del Codice etico e di comportamento, del presente Modello e delle relative misure e/o protocolli preventivi. Resta salvo il diritto della Società all'eventuale risarcimento del danno.

## 5. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

### 5.1 Principi generali

La Società, nel perseguimento degli obiettivi d'efficienza ed efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali nonché per la salvaguardia del patrimonio sociale contro il potenziale pericolo di frodi, si è dotata di un sistema di controllo interno idoneo a garantire ragionevolmente il raggiungimento degli obiettivi su emarginati.

In particolare, esso è strutturato per assicurare una corretta informativa ed un'adeguata copertura di controllo su tutte le attività della Società, con particolare riguardo alle aree ritenute potenzialmente a rischio.

Codesto sistema si fonda su principi generali che sono definiti nel presente Modello:

- separazione dei ruoli e delle funzioni nello svolgimento dei principali processi operativi;
- tracciabilità e visibilità dei processi decisionali adottati;
- oggettivazione dei processi decisionali.

Nonché su attività di verifica e monitoraggio quali:

- il monitoraggio e le verifiche dell'Organismo di Vigilanza sul sistema di trasmissione dei flussi informativi da parte dei *process owners* di competenza;
- l'esecuzione di un piano di audit 231 con verifiche sui processi;
- le verifiche di *compliance* normativa 231 nei confronti del sistema regolamentare interno.

Il puntuale rispetto dei detti principi e le diverse azioni consentono alla Società di perseguire e raggiungere, con ragionevole garanzia, i valori di correttezza sostanziale e procedurale, di trasparenza, responsabilità, efficienza e conoscibilità delle operazioni e dei processi aziendali nonché il rispetto delle leggi e dei regolamenti e il rispetto dell'integrità aziendale e del suo patrimonio.

### 5.2 Le attività di controllo

Sulla scorta dei principi innanzi enunciati la Società espleta le seguenti attività di controllo:

- ciascuna operazione rientrante nelle attività sensibili è preventivamente autorizzata da chi ha i poteri per farlo;
- i poteri di rappresentanza e di delega sono conferiti nel rispetto degli ambiti di esercizio e dei limiti d'importo strettamente collegati con le mansioni assegnate e secondo quanto previsto nella struttura organizzativa;
- l'integrità e la completezza dei dati gestiti è garantita attraverso il necessario scambio di informazioni tra le unità operative nello svolgimento di fasi e processi tra loro connessi.

### **5.3 La responsabilità nel sistema di controllo interno**

La verifica circa l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno compete, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza ai singoli *process owners*; sul fronte 231 il piano di verifiche viene dettato dall'Organismo di Vigilanza e svolto con il supporto della funzione Audit – Controllo interno.



## **6. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231 E DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO**

L'aggiornamento del Modello 231 deve essere effettuato periodicamente, in relazione alle modifiche legislative intervenute, alle problematiche verificatesi nell'applicazione del Modello, del Codice etico e di comportamento e delle disposizioni e procedure emanate in applicazione degli stessi, sulla base delle violazioni riscontrate, nonché in base a qualsiasi altro motivo idoneo o ritenuto opportuno, ivi comprese eventuali modifiche dei processi produttivi aziendali.

Le modifiche apportate con il presente documento al Modello 231 ed al Codice etico e di comportamento tengono conto delle variazioni dell'assetto organizzativo aziendale e delle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza in relazione alle nuove fattispecie di reato medio tempore intervenute

## **7. SISTEMA INFORMATIVO NEI CONFRONTI DELL'ENTE CONTROLLANTE**

Al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'Amministrazione controllante, INPS Servizi invia ad INPS un flusso informativo contenente la rielaborazione del Modello.